



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 13/10/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2009, n. 1560

Con t. 1092/09/GA; cont. 1109/09/L; cont. 1110/09/L; cont. 1111/09/L; cont. 1112/09/L; cont. 1113/09/L; 1114/09/L; 1115/09/L. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

visti i sotto elencati giudizi promossi da

- Sindaco Fedele, decreto ingiuntivo del Trib. di Bari - sez. lavoro, notificato il 17.7.2009, per il pagamento della somma di euro 3.337,80 oltre interessi, rivalutazione e spese della procedura, ns. cont. n. 1092/09/GA;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 163 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1109/09/L;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 161 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1110/09/L;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 164 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1111/09/L;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 162 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1112/09/L;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 160 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1113/09/L;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 166 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1114/09/L;
- L.I.P.U. ONLUS, ricorso al TAR Puglia - sez. Bari, notificato il 21.7.2009 per l'annullamento della determina del Dirigente Servizio Ecologia n. 165 del 30.3.2009, ns. cont. n. 1115/09/L;

vista la relazione resa da ciascun Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse diretto per l'Amministrazione ad intervenire nei giudizi instaurati con i sopraelencati ricorsi, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere à carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione

del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nei giudizi specificati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
